I requisiti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani

Firenze 19 giugno 2020

Eugenio Onori

Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Categorie e classi d’iscrizione

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

Categorie di iscrizione all'Albo

Categoria	Attività
1	raccolta e trasporto di rifiuti urbani
2bis	- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché - produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o l al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/06
3bis	distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al D.M. 8 marzo 2010, n. 65
4	raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
5	raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Categorie di iscrizione all'Albo

Categoria	Attività
6	imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 152/06
7	operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto
8	intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
9	bonifica di siti
10	bonifica di beni contenenti amianto

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Classi di iscrizione cat. 1

Classi	Popolazione complessivamente servita
A	superiore o uguale a 500.000 abitanti
B	inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
C	inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
D	inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
E	inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
F	inferiore a 5.000 abitanti

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n.5 del 3 novembre 2016, modificata e integrata con delibera n.8 del 12 settembre 2017

delibera n.5 del 3 novembre 2016, in vigore dal 1 febbraio 2017, i nuovi requisiti minimi delle imprese che si iscrivono all'Albo nelle categorie

- 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani),
- 4 (raccolta trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)
- 5 (raccolta trasporto di rifiuti speciali pericolosi).

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n.5 del 3 novembre 2016, modificata e integrata con delibera n.8 del 12 settembre 2017

La delibera attua il dm 120/2014:

- articolo 11, comma 4, lettera c), il quale affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle imprese che fanno domanda d'iscrizione all'Albo.
- articolo 9, comma 4, il Comitato nazionale, con propria delibera **individua, all'interno della categoria 1, sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita,** anziché sulla popolazione complessivamente servita.

La delibera n.5 del 3 novembre 2016, modificata e integrata con delibera n.8 del 12 settembre 2017

Ai sensi della delibera n.5/2016, è possibile **l'iscrizione nella categoria 1** per lo svolgimento delle seguenti attività:

- **raccolta e trasporto di rifiuti urbani (Allegato A)**

  La dotazione minima dei veicoli viene fissata sulla base della portata utile complessiva, derivante dalla somma delle portate utili dei singoli veicoli che l'impresa intende utilizzare.

  Per garantire la presenza di standard minimi di qualità, viene stabilito che, per l'iscrizione nelle classi di maggiore dimensione (classi A e B), almeno la metà della portata utile complessiva debba essere soddisfatta con veicoli aventi, ciascuno, portata utile non inferiore a 6 t

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI						
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI						
	DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI					
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B*	CLASSE A*
Popolazione Servita	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	4	10	30	65	262	437

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$K \times (a + 2b + 3c)$$

Dove:

K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia

a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore

b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno

c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n.5 del 3 novembre 2016, modificata e integrata con delibera n.8 del 12 settembre 2017

- **raccolta e trasporto dei rifiuti urbani effettuato dalle aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici** (iscrizione, con procedura semplificata ai sensi dell'art.16, comma 1, lettera a), del DM 120/2014, limitata alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nel comune o nei comuni di riferimento) (Allegato B)

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

ALLEGATO "B"
(Articolo1, comma 2)

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, LETTERA A), DECRETO 3 GIUGNO 2014, N. 120.
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI

La portata utile complessiva minima per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120 è individuata sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$p.u. = \frac{1{,}3 \times 365 \times n}{52 \times 6 \times 2} \times 1{,}15$$

Dove:

p.u.= portata utile complessiva minima
1,3 = produzione media giornaliera di rifiuti per abitante espressa in chilogrammi
365 = giorni/anno
n = numero di abitanti effettivamente serviti
52 = numero settimane/anno
6 = turni giornalieri per settimana
2 = media scarichi giornalieri
1,15 = 15% di maggiorazione che tiene conto dei veicoli di scorta

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$K \times (a + 2b + 3c)$$

Dove:
K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia
a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore
b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno
c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

La delibera n.5 del 3 novembre 2016, modificata e integrata con delibera n.8 del 12 settembre 2017

- **attività di spazzamento meccanizzato** (Allegato C)

criterio basato, per ogni classe d'iscrizione, sulla predeterminazione di un numero minimo di veicoli identificati come "autospazzatrici" e "altri veicoli a motore", esibiti alternativamente ai fini della dimostrazione del numero minimo dei veicoli previsto dalle classi d'iscrizione.

Il requisito del personale è definito in termini di numero di unità di personale addetto in relazione alle predette dotazioni minime di veicoli.

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	
	DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI

Popolazione Servita	CLASSE F < a 5.000 abitanti	CLASSE E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	CLASSE D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	CLASSE C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	CLASSE B < a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	CLASSE A > o = a 500.000 abitanti
A1 – Numero Autospazzatrici*	1	1	1	3	6	10
A2 – Numero Altri Veicoli a motore*	2	5	7	14	18	30
Personale addetto A1	2	2	4	7	34	55
Personale addetto A2	2	6	8	16		

***** Le dotazioni minime previste in A1 e A2 possono essere dimostrate in alternativa.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n.5 del 3 novembre 2016, modificata e integrata con delibera n.8 del 12 settembre 2017

sottocategorie della categoria 1 (Allegato D), relative a singoli e specifici servizi, nelle quali l'impresa può iscriversi dimostrando la disponibilità di dotazioni minime inferiori a quelle previste per l'attività complessiva di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n.5 del 3 novembre 2016, modificata e integrata con delibera n.8 del 12 settembre 2017

Le nuove sottocategorie sono:

- raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale,
- attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più tipologie di rifiuti urbani di produzione non significativa previste dalle delibera;
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali;
- raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attivita' cimiteriali,
- attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento;
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle sulle aree e strade urbane, extraurbane e sulle autostrade
- raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n.5 del 3 novembre 2016, modificata e integrata con delibera n.8 del 12 settembre 2017

Le sottocategorie, ad eccezione delle prime due, sono articolate in classi basate sulla quantità annua di rifiuti raccolta e trasportata.

In particolare, ai fini dell'individuazione delle dotazioni minime, **le classi f** (fino a 3.000 tonnellate annue) delle sottocategorie "**raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali" e " raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi"** sono a loro volta suddivise in "sottoclassi": fino a 1.000 t/a, Fino a 2.000 t/a .fino a 3.000 t/a .

La delibera n.5 del 3 novembre 2016, modificata e integrata con delibera n.8 del 12 settembre 2017

Anche per le sottocategorie la dotazione minima viene fissata sulla base della portata utile complessiva dei veicoli che l'impresa intende utilizzare.

Per le attività relative alla "raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane,extraurbane e sulle autostrade" e alla "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" il criterio della portata utile complessiva è integrato con la previsione di un numero di veicoli con caratteristiche specifiche (macchine operatrici e veicoli ad uso speciale).

TAB. D1: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA DIFFERENZIATA, RIFIUTI INGOMBRANTI E RACCOLTA MULTIMATERIALE						
	DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI E DI PERSONALE					
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Popolazione Servita	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	2	5	15	33	131	219

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE
La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:
K x (a + 2b + 3c)
Dove:
K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia
a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore
b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno

La circolare n.229 del 24 febbraio 2017

dotazioni ritenute idonee per la raccolta differenziata di diverse tipologie (frazione organica, carta e cartone, plastica, vetro, multimateriale [Vetro/Plastica/metalli], ingombranti, altro)

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La circolare n.229 del 24 febbraio 2017

si ritiene possibile, ai fini dell'iscrizione in detta sottocategoria per una sola delle frazioni di rifiuti come sopra citate, prevedere una riduzione delle dotazioni previste,

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

La circolare n.229 del 24 febbraio 2017

RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U., INGOMBRANTI, MULTIMATERIALE						
DOTAZIONI MINIME PER UNA SOLA FRAZIONE						
Popolazione servita	Classe F	Classe E	Classe D	Classe C	Classe B *	Classe A *
	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e >o= a 5 000 ab.	< a 50.000 e >o= a 20.000 ab.	< a 100.000 e >o= a 50.000 ab.	< a 500.000 e >o= a 100. 000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	2	3	4	8	22	37
Personale addetto	2	2	2	4	10	18

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La circolare n.229 del 24 febbraio 2017

per la raccolta e il trasporto di più di una frazione dovrà essere dimostrata la somma delle dotazioni minime previste per ciascuna di esse fino e non oltre il raggiungimento del valore riportato nella tabella D1.
Per le classi A e B, fino alla concorrenza di tre frazioni, detta somma è ridotta del 30 per cento.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La circolare n.229 del 24 febbraio 2017

Le imprese iscritte alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 13 novembre 2016 nella categoria 1 per l'esclusivo esercizio delle attività individuate all'allegato B, Tab.1B (raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani) o alla Tab.4B (raccolta multimateriale), dell'abrogata delibera n.1 del 30 gennaio 2003, sono iscritte d'ufficio nella sottocategoria "raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta multimateriale" di cui all.D, Tab.D1, alla delibera n. 5 del 13 novembre 2016. In tali casi, per poter svolgere le attività non ricomprese nell'iscrizione in essere, l'interessato può richiedere l'inserimento dei pertinenti codici dell'EER.

TAB. D2: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA ATTIVITA' ESCLUSIVA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DI UNA O PIU' DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI:

Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell'all.1 al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25).

	DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI E DI PERSONALE					
Popolazione Servita	CLASSE F < a 5.000 abitanti	CLASSE E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab.	CLASSE D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab.	CLASSE C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab.	CLASSE B < a 500.000 e > o = a 100.000 ab.	CLASSE A > o = a 500.000 abitanti
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	0,25	0,50	1	2	3	5
Personale	1	1	2	3	5	8

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La circolare n.229 del 24 febbraio 2017

Le iscrizioni nella sottocategoria “raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta multimateriale” (Allegato “D”, Tab. D1), ricomprendono anche le attività identificate nella sottocategoria relativa all’attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più tipologie di rifiuti urbani individuati nell’Allegato “D”, Tab. D2.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

TAB. D3: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1:
SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI NELLE AREE PORTUALI

Quantità annua trasportata	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	Fino a 1.000 t/a 0,75 Fino a 2.000 t/a 1,5 Fino a 3.000 t/a 2,5	5	17	60	208	320
Personale addetto	Fino a 1.000 t/a 1 Fino a 2.000 t/a 2 Fino a 3.000 t/a 2	2	8	24	84	128

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

TABELLA MODIFICATA

TAB. D4: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1:
SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI E RIFIUTI PROVENIENTI DA AREE E ATTIVITA' CIMITERIALI,

Quantità annua trasportata	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	Fino a 1.000 t/a 0,75 Fino a 2.000 t/a 1,5 Fino a 3.000 t/a 2,5	5	17	60	208	320
Personale addetto	Fino a 1.000 t/a 1 Fino a 2.000 t/a 2 Fino a 3.000 t/a 2	2	8	24	84	128

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

TAB. D5: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1:
SOTTOCATEGORIA ATTIVITA' ESCLUSIVA DI TRASPORTO R.U. DA IMPIANTI DI STOCCAGGIO/CENTRI DI RACCOLTA A IMPIANTI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Quantità annua trasportata	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	2,50	7	17	60	208	320
Personale addetto	1	2	2	6	20	32

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

TAB. D6: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI GIACENTI SULLE AREE E STRADE URBANE, EXTRAURBANE E SULLE AUTOSTRADE

Quantità annua trasportata	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
A1 – Numero Macchine operatrici/veicoli uso speciale *	Fino a 1.000 t/a 1 Fino a 2.000 t/a 1 Fino a 3.000 t/a 2	3	6	20	80	120
A2 – Numero Autocarri e motocarri	Fino a 1.000 t/a 1 Fino a 2.000 t/a 1 Fino a 3.000 t/a 2	3	6	20	80	120
Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate)	Fino a 1.000 t/a 1,5 Fino a 2.000 t/a 3 Fino a 3.000 t/a 4	7	17	60	208	321
Personale addetto A1	Fino a 1.000 t/a 2 Fino a 2.000 t/a 2 Fino a 3.000 t/a 3	4	8	24	96	144
Personale addetto A2	Fino a 1.000 t/a 2 Fino a 2.000 t/a 2 Fino a 3.000 t/a 3	4	8	24		

* Le dotazioni minime previste in A1 e A2 possono essere dimostrate in alternativa.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

TAB. D7: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1:
SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SULLE SPIAGGE MARITTIME E LACUALI E SULLE RIVE DEI CORSI D'ACQUA

Quantità annua trasportata	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Numero Macchine operatrici / veicoli ad uso speciale	Fino a 1.000 t/a 1 Fino a 2.000 t/a 1 Fino a 3.000 t/a 2	3	7	25	89	137
Portata utile complessiva dei veicoli per la fase di trasporto (in tonnellate)	Fino a 1.000 t/a 1,5 Fino a 2.000 t/a 3 Fino a 3.000 t/a 4	5	17	60	208	321
Personale addetto	Fino a 1.000 t/a 2 Fino a 2.000 t/a 2 Fino a 3.000 t/a 3	6	14	28	120	209

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

La delibera n.5 del 3 novembre 2016, modificata e integrata con delibera n.8 del 12 settembre 2017

L'impresa iscritta nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani in una determinata classe, deve intendersi iscritta anche nella stessa classe o classe inferiore delle sottocategorie individuate all'allegato "D" della delibera.

Fermo l'obbligo, per le imprese che intendono svolgere l'attività di cui alla sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La circolare n.229 del 24 febbraio 2017

- l'impresa iscritta o che intende iscriversi in una determinata classe della categoria 1 per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, può iscriversi, se in possesso dei previsti requisiti, nelle classi superiori di una o più sottocategorie.

In tal caso deve dimostrare la disponibilità delle dotazioni previste per la sola differenza rispetto a quelle già dimostrate ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n.5 del 3 novembre 2016

- ai fini dell'iscrizione nelle sottocategorie “raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali” e “raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi”, l'impresa deve disporre delle dotazioni minime di veicoli e di personale previste per una di esse nella classe maggiore richiesta.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n.5 del 3 novembre 2016

Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione nelle categorie dalla 1, 4 e 5 si intende soddisfatto con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

La delibera n.5 del 3 novembre 2016

- E' dimostrato con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e cioè con la presentazione di documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, oppure mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da **imprese autorizzate all'esercizio del credito** secondo lo schema allegato (Allegato F).
- Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 298/74, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell'iscrizione a tale Albo.

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

La delibera n.5 del 3 novembre 2016

* Le deliberazioni n. 1 del 30 gennaio 2003, n. 3 del 14 marzo 2012 e n. 6 del 12 dicembre 2012 sono abrogate.
* Le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
* Restano altresì valide le domande d'iscrizione presentate fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione le quali sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La circolare n.229 del 24 febbraio 2017

Le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data di entrata in vigore della delibera n.5/2016:

- rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
- l'iscrizione all'Albo viene effettuata in una o più categorie e relative classi e pertanto, ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione transitoria, la scadenza riguarda l'iscrizione nella singola categoria e relativa classe.
- possono essere oggetto di domanda di variazione dell'iscrizione.
- nel caso di variazione dell'iscrizione riguardante il passaggio a una classe superiore, devono essere dimostrati i requisiti previsti dalla delibera n. 5/2016. Lo stesso criterio si applica alle variazioni relative all'inserimento di sottocategorie della categoria 1 non ricomprese nell'iscrizione in essere.
- Restano altresì valide le domande d'iscrizione presentate fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione le quali sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

CENTRO DI RACCOLTA

articolo 183, comma 1, lettera mm)DLGS 152/06, modif. DLGS 205/10

- **area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.**

- **La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali**

Decreto 8 aprile 2008
modificato con DM 13 maggio 2009

I centri di raccolta comunali o intercomunali costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato al DM , conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Decreto 8 aprile 2008
modificato con DM 13 maggio 2009

La realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I al decreto.

Decreto 8 aprile 2008
modificato con DM 13 maggio 2009

La realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I al decreto.

Decreto 8 aprile 2008
modificato con DM 13 maggio 2009

Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati:

- approvazione, ubicazione e allestimento del centro
- titoli autorizzativi dei gestori
- modalità di conferimento
- tipologie di rifiuti conferibili al centro.
- modalità e tempi di deposito e di conferimento,
- presidi
- qualificazione e addestramento del personale addetto,
- contabilizzazione dei rifiuti conferiti e di quelli avviati al recupero o allo smaltimento.

Decreto 8 aprile 2008
modificato con DM 13 maggio 2009

ALLEGATO Ia:

- Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta

ALLEGATO Ib:

- Scheda rifiuti avviati al recupero/smaltimento dal centro di raccolta

Decreto 8 aprile 2008
modificato con DM 13 maggio 2009

- **<u>Articolo 2, commi 3, 4 e 5:</u>**
- Il soggetto che gestisce il centro di raccolta si deve iscrivere all'Albo nazionale gestori ambientali nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani".
- entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 13 maggio 2009 il Comitato nazionale dell'Albo stabilisce i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica e della capacità finanziaria.
- L'iscrizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, relativamente alla categoria "raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati".

Decreto 8 aprile 2008
modificato con DM 13 maggio 2009

Disposizioni transitorie

- I centri di raccolta che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del decreto entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della delibera del Comitato nazionale dell'Albo.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

- **destinatari dell'obbligo d'iscrizione:**

  soggetti iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA).

- **requisiti minimi per l'iscrizione.**

  Resta fermo l'obbligo per gli iscritti di "disporre della più ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi".

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

- dotazione minime, qualificazione e addestramento del personale.
- requisiti del responsabile tecnico.
- importi e le modalità per la dimostrazione della capacità finanziaria.
- Disposizioni transitorie per l'iscrizione dei gestori dei centri di raccolta operanti alla data di entrata in vigore del decreto 13 maggio 2009

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

- **dotazione minima di unità di personale addetto.**

  tabella riportata nell'allegato 1 alla delibera.

DOTAZIONI MINIME ADDETTI						
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e >o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e >o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e>o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e>o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Addetti	1	1	2	3	8	13

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

- **Formazione e addestramento del personale**

a carico del soggetto richiedente l'iscrizione mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione e a sessioni informative e di addestramento.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

contenuti dei corsi di formazione : All.2a

- Cenni sulla normativa in materia di gestione dei rifiuti, di sicurezza sul lavoro e di circolazione dei veicoli
- Le responsabilità nella gestione dei rifiuti.
- Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti.
- Formulario di identificazione, registro di carico e scarico e dichiarazione MUD. Il bilancio di massa dei rifiuti.
- L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
- Tecniche di deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti.
- I requisiti tecnico gestionali dei centri di raccolta stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.
- Compiti dell'addetto al centro di raccolta e rapporti con l'utenza.
- Igiene e sicurezza, procedure di emergenza in caso di incidente.
- Pratiche di disinfestazione.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

contenuti e modalità di svolgimento dei corsi di formazione : All.2°

- i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti muniti di diploma di laurea che devono aver maturato almeno cinque anni di esperienza nella disciplina e/o attività di settore oggetto dell'insegnamento.
- i corsi hanno una durata minima di 16 ore e sono ritenuti validi a seguito della frequenza da parte degli addetti di almeno il 75% delle ore previste.
- ogni ora di insegnamento deve avere la durata effettiva di almeno 45 minuti.
- nell'arco della stessa giornata non devono essere svolte più di 8 ore di insegnamento.
- ai partecipanti viene consegnato il materiale didattico e informativo

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

Le attività di formazione e addestramento sono attestate dal responsabile tecnico utilizzando i modelli di cui all'allegato 2a e 2b. Tali modelli, debitamente compilati e sottoscritti, sono conservati presso la sede legale o presso la sede operativa del soggetto richiedente l'iscrizione

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

I corsi di formazione devono essere effettuati:

- prima della presentazione della domanda d'iscrizione o della domanda di integrazione dell'iscrizione nella categoria 1.
- nel caso di rinnovo dell'iscrizione, nei novanta giorni precedenti la data di presentazione della relativa domanda.
- inoltre, nei casi di nuove assunzioni, di assegnazione al centro di raccolta di addetti già impiegati presso l'impresa in altre mansioni e nel caso in cui nel centro di raccolta gestito vengano applicate metodologie operative o vengano acquisite tecnologie diverse da quelle precedentemente in uso

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

I corsi di formazione devono essere effettuati:

- prima della presentazione della domanda d'iscrizione o della domanda di integrazione dell'iscrizione nella categoria 1.
- nel caso di rinnovo dell'iscrizione, nei novanta giorni precedenti la data di presentazione della relativa domanda.
- inoltre, nei casi di nuove assunzioni, di assegnazione al centro di raccolta di addetti già impiegati presso l'impresa in altre mansioni e nel caso in cui nel centro di raccolta gestito vengano applicate metodologie operative o vengano acquisite tecnologie diverse da quelle precedentemente in uso

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

Addestramento

Nei casi previsti per la formazione e quando si assume la gestione di un nuovo centro di raccolta, devono essere effettuate sessioni di informazione e addestramento riguardanti le disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, nonché le prassi e le procedure applicate presso il centro di raccolta, con particolare riferimento ai requisiti tecnico gestionali stabiliti all'allegato 1 del DM 8 aprile 2008.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

- I registri relativi alla formazione (modello riportato all'allegato 2a) e le attestazioni relative alle sessioni di addestramento (all. 2b) devono essere conservate presso la sede legale o presso la sede operativa del soggetto iscritto.

- Al fine di dimostrare l'avvenuta formazione degli addetti, alla domanda d'iscrizione, di integrazione o di rinnovo dell'iscrizione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il responsabile tecnico attesta l'avvenuto espletamento dei corsi e la conservazione dei relativi registri

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

responsabile tecnico

- requisiti individuati dalla delibera del Comitato nazionale n.6 del 2017 per l'iscrizione nella categoria 1.

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
Rifiuti urbani e Rifiuti speciali non pericolosi	V	V	V + 2aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa
Rifiuti speciali pericolosi	V	V + 2 aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa	V + 6 aa

LEGENDA
V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, del DM 120/2014.
aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi.

- i soggetti già iscritti nella categoria 1, non devono, ai fini dell'integrazione dell'iscrizione, nominare nuovamente un responsabile tecnico.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

capacità finanziaria.

- Importi: allegato 3 alla delibera

IMPORTI CAPACITA' FINANZIARIA						
	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e >o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e >o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e>o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e>o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Euro	36.300	36.300	72.600	108.900	290.400	471.900

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

capacità finanziaria

si dimostra:

- **con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, del DM 406/98, oppure**
- **mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario per un importo almeno pari a quello previsto rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell'allegato 4 alla delibera.**

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DELIBERA DEL COMITATO NAZIONALE N. 2 del 20 LUGLIO 2009

Fideiussioni

- il decreto 8 aprile 2008 prevede che le imprese già iscritte all'Albo nella categoria 1 che integrano l'iscrizione stessa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta non debbano prestare ulteriori fideiussioni.

- L'articolo 2, comma 2, della delibera precisa che tale disposizione si applica "a condizione che l'attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione della classe d'iscrizione".

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

IL RESPONSABILE TECNICO

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Il responsabile tecnico

- Tra gli elementi che concorrono a formare il requisito di idoneità tecnica richiesto alle imprese che si iscrivono all'Albo nazionale gestori ambientali, la figura del responsabile tecnico (RT) assume particolare rilievo.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Il quadro normativo

La figura del RT è stata oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore (v. art.212, comma 15, D.Lgs 152/06)

che ha affidato al nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo (DM 3 giugno 2014, n.120) di definirne i compiti e le responsabilità.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Art. 12, DM 120/2014

- **compito del RT è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.**

- Il responsabile tecnico **deve svolgere la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei suddetti compiti.**

- Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Art. 12, DM 120/2014

La qualificazione professionale del responsabile tecnico deve risultare da:

- idoneo titolo di studio,
- esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione,
- idoneità attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, verifiche che garantiscano il necessario aggiornamento.

L'esatta determinazione e il concorso dei suddetti requisiti sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Art. 12, DM 120/2014

Dunque, ai sensi del DM 120/2014, l'idoneità del RT non si consegue più mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione regolamentati da delibere del Comitato nazionale dell'Albo e svolti da enti accreditati presso le regioni, ma mediante il superamento di una verifica iniziale della preparazione del soggetto e di verifiche quinquennali che garantiscano il necessario aggiornamento.

Articolo 13, comma 2, DM 120/2014: Il Comitato nazionale definisce materie, contenuti, criteri e modalità di svolgimento delle verifiche e determina le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale del RT

Articolo 7 del DM 120/2014: alle Sezioni regionali è affidato il compito di curare lo svolgimento delle verifiche sulla base delle direttive emesse dal Comitato nazionale.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Art. 13, comma 3, DM 120/2014

È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Art. 13, comma 3, DM 120/2014

Periodo transitorio:

- Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale.
- Detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Le delibere n. 6 e n. 7 del 30 maggio 2017

In attuazione delle citate disposizioni regolamentari, il Comitato nazionale, in data 30 maggio 2017, ha emanato le delibere n.6 e n.7, con le quali sono stati definiti:

- i nuovi requisiti del RT,
- le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche.
- la natura dell'esperienza professionale che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività, con particolare riferimento alle mansioni svolte ed alle responsabilità assunte.

Con queste due delibere attuative sono state poste le basi per l'avvio della <u>nuova disciplina, la cui entrata in vigore viene fissata per il 16 ottobre 2017.</u>

Con circolare n.59 del 12 gennaio 2018 sono stati forniti chiarimenti operativi.

La delibera n. 3 del 25 giugno 2019 ha modificato la delibera n. 6 del 30 maggio 2017.

La delibera n. 4 del 25 giugno 2019 ha abrogato e sostituito la delibera n. 7 del 30 maggio 2019.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

DAL 16/10/2017 - REQUISITI PER IL TRASPORTO (CATEGORIE 1-4-5)

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C>	CLASSE B	CLASSE A
Rifiuti speciali non pericolosi + RU	V	V	V + 2aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa
Rifiuti Speciali Pericolosi	V	V + 2 aa	V + 3 aa	V + 4 aa	V + 5 aa	V + 6 aa

LEGENDA

V = Verifica di cui all'art. 13, comma 1, DM 120/2014.

aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti pericolosi o non pericolosi.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

L’esperienza maturata

L’esperienza richiesta al responsabile tecnico deve consistere nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:

- come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
- come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

L’esperienza maturata

- come dirigente **o funzionario direttivo tecnico** con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
- **come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico.**

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

L’esperienza maturata: affiancamento

Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018

- il computo dell’esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell’inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera n.6/2017, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva Non è possibile, pertanto, che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa. In sede di prima applicazione detta comunicazione è inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale o provinciale, allegando, per ogni comunicazione, ricevuta del versamento del diritto di segreteria di importo pari a quello previsto per le variazioni dell’iscrizione all’Albo;
- l’esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell’impresa indipendentemente dalla classe d’iscrizione nella quale l’impresa stessa è iscritta;
- l’esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 4;

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Le verifiche

Le verifiche si svolgono mediante quiz a risposta multipla approvati dal Comitato nazionale e pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le materie sulle quali sono sviluppati i quiz sono riportate nell'allegato "C" alla delibera n.6/2017 e sono incardinate in:

- un modulo generale obbligatorio per tutte le categorie e
- in moduli specialistici: trasporto dei rifiuti (categorie 1, 4 e 5), commercio e l'intermediazione (categoria 8), bonifica dei siti (categoria 9) e bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Le verifiche

- L'idoneità conseguita mediante la verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del suo superamento.
- La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno precedente la scadenza del quinquennio di validità. La validità della verifica di aggiornamento decorre comunque dalla data di scadenza della verifica inziale.
- ~~Nel caso di mancato superamento della verifica, il candidato può riprovare, per lo stesso modulo, solo dopo che siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo. Questa disposizione non si applica ai canditati che non si presentano all'esame (circ. n.59 del 12 gennaio 2018)~~
- **Il soggetto in possesso dell'idoneità conseguita con la verifica iniziale può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento.**
- **E' consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli;**
- **Nel caso in cui, allo scadere del quinquennio, il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, perde il requisito dell'idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l'idoneità relativa a uno o più moduli di specializzazione".**

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Dispensa dalle le verifiche

Come si accennava, l'articolo 13, comma 3, del DM 120/2014, prevede che il Comitato nazionale stabilisca i criteri per la dispensa dalle verifiche per il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Dispensa dalle le verifiche

In attuazione di detta norma regolamentare, l'articolo 2, comma 5, della delibera n.6/2017 dispone che è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Dispensa dalle verifiche

Circ. n.59 del 12 gennaio 2018

- aver maturato i venti anni di esperienza nello stesso settore di attività (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto);
- la dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di eventuali successive interruzioni dell'attività dell'impresa o dell'incarico di responsabile tecnico intervenute a qualsiasi titolo;
- le interruzioni intermedie sono consentite sia nel ruolo di responsabile tecnico che in quello di legale rappresentante dell'impresa;
- per richiedere la dispensa dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa invia alla Sezione regionale il modello di domanda di cui all'allegato "A", corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà di cui all'allegato "B". La Sezione regionale dell'Albo rilascia attestazione della dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato "C".

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Le disposizioni transitorie

articolo 13, comma 4, del DM 120/2014:

- il responsabile tecnico delle imprese iscritte alla data di entrata in vigore della nuova disciplina può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono comunque obbligati all'aggiornamento quinquennale.

articolo 3 della delibera n.6/2017 stabilisce che il responsabile tecnico delle imprese iscritte alla data di entrata in vigore della deliberazione stessa (16 ottobre 2017):

- può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della deliberazione stessa.
- può svolgere l'attività di RT anche per altre imprese, purché iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.
- può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021 .
- Rientrano nel regime transitorio i responsabili tecnici nominati successivamente al 16 ottobre2017 oggetto delle domande presentate tale data

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Le disposizioni transitorie

Circolare 12 gennaio 2018

- i responsabili tecnici conservano l'idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto della domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell'iscrizione dell'impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell'incarico nei 5 anni successivi;
- il responsabile tecnico che alla data dell'entrata in vigore della delibera ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5;
- i responsabili tecnici di cui all'art. 3, comma 1, della delibera possono effettuare la verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore o per l'iscrizione in un'altra categoria anche prima della data del 2 gennaio 2021. In caso di esito positivo della verifica iniziale, i 5 anni di validità decorrono dalla data della verifica stessa, in caso di esito negativo si continua ad applicare quanto previsto dal regime transitorio.
-

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n. 4 del 25 giugno 2019

che ha sostituito la n. 7 del 30 maggio 2017

La delibera individua i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche.

Sul portale dell'Albo www.albogestoriambientali.it è riportato il calendario per il 2020

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n. 4 del 25 giugno 2019

- La domanda di iscrizione alla verifica deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica stessa.
- Il candidato sceglie la Sezione regionale presso la quale intende sostenere la verifica. ~~In sede di prima applicazione, il candidato si può iscrivere per un solo modulo specialistico da sostenere nella sede di esame prescelta.~~
- **Il candidato può iscriversi per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica prescelta, alle seguenti condizioni:**
- **la verifica iniziale è costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico;**
- **il candidato, che ha già ottenuto l'idoneità mediante superamento della verifica di cui sopra, può iscriversi per gli ulteriori moduli di specializzazione senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie.**

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n. 4 del 25 giugno 2019

Per essere ammesso alle verifiche è necessario:

- essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del DM 120/2014;
- essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici delle imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017per l'ammissione alle verifiche relative al modulo corrispondente l'attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione. (v.circ.59/2017);
- aver provveduto al versamento del contributo di euro novanta alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n. 4 del 25 giugno 2019

- Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali http://www.albonazionalegestoriambientali.it, compila l'apposito modello indicando, tra l'altro, la data, la sede dell'esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica. E' fatto obbligo al candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda iscrizione.
- Il candidato riceve via e-mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e del modulo specialistico oggetto della verifica.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n. 4 del 25 giugno 2019

- Le commissioni di esame sono composte dalle Sezioni regionali sedi delle verifiche, integrate da un componente designato dal Comitato nazionale, di norma un componente del Comitato stesso.
- Le funzioni di Presidente sono svolte dal Presidente della Sezione regionale o, in mancanza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi le funzioni di Presidente sono assunte dal componente designato dal Comitato nazionale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario della Sezione regionale e o da altro addetto all'ufficio di segreteria designato dal segretario.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n. 4 del 25 giugno 2019

Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:

- risposta esatta: + 1,00
- risposta errata: - 0,50
- risposta omessa: 0,00

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

La delibera n. 4 del 25 giugno 2019

Sono **dichiarati idonei** i candidati che conseguono i seguenti punteggi:

a) per la **verifica iniziale** un punteggio almeno pari a:

- ✓ 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
- ✓ 34 punti nel modulo specialistico.

b) per la **verifica di aggiornamento** un punteggio almeno pari a:

- ✓ 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
- ✓ 30 punti nel modulo specialistico.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Art. 12 del DM 120/2014

Sono **dichiarati idonei** i candidati che conseguono i seguenti punteggi:

a) per la **verifica iniziale** un punteggio almeno pari a:

- ✓ 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
- ✓ 34 punti nel modulo specialistico.

b) per la **verifica di aggiornamento** un punteggio almeno pari a:

- ✓ 28 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie.
- ✓ 30 punti nel modulo specialistico.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Art. 12, DM 120/2014

- compito del RT è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa ed è responsabile dei suddetti compiti
- Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019

Disciplina di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, DM 120/2014.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019

nell'ambito dei compiti e delle responsabilità attribuiti dal regolamento e relativamente alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'incarico è svolto

- coordina l'attività degli addetti dell'impresa;
- definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
- vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
- il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'affiancamento è svolto

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019

trasporto rifiuti (categorie 1, 4, 5 e 6)

- redige e sottoscrive l'attestazione relativa all'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
- controlla e verifica la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall'attestazione, nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019

trasporto rifiuti (categorie 1, 4, 5 e 6)

definisce le procedure per:

- i) controllare che il codice dell'EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d'iscrizione all'Albo;
- ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;
- iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;
- iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
- v) garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019

- garantisce ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenza di cui alla lettera c) punti i) e ii), e sulla normativa applicabile;
- garantisce ai conducenti e agli addetti dell'impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
- f) coordina l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019

gestione dei centri di raccolta (cat. 1)

- a) attesta e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta secondo le modalità previste dal Comitato nazionale

- b) verifica che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni vigenti.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Delibera del Comitato Nazionale n. 1 del 23 gennaio 2019

Incompatibilità

In attesa della definizione dei limiti e dei criteri per lo svolgimento di incarichi plurimi**,** il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello definito dal Comitato nazionale e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte. Detta dichiarazione, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere prodotta da quest'ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del RT.